



COMUNE DI MARIGLIANO
(PROVINCIA DI NAPOLI)

REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE LOCULI CIMITERIALI

(approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 37 del 28/04/2009
e modificato con delibera di C. C. n. 65 del 29/10/2019)

ART. 1

I prezzi dei loculi da realizzare saranno fissati con apposita delibera di Giunta Municipale, su proposta del Responsabile del servizio.

ART. 2

Il costo non prevede gli anelli, il portalampada ed il portafiori che sono a carico del Concessionario. I prototipi dei predetti saranno fissati dal responsabile del Servizio ed un prototipo di ciascuno sarà depositato presso l'ufficio del Cimitero. Sulla lapide è ammessa unicamente il tipo di scrittura eseguita con lettere incise di altezza di cm. 6 e verniciata a colore nero con caratteri stabiliti dal competente ufficio.

ART. 3

I criteri per la graduatoria dell'assegnazione dei loculi ai richiedenti, sarà effettuata dal competente ufficio secondo i sottoelencati criteri di attribuzione del punteggio:

Per i resti mortali da esumare	Punti 5
Per i resti mortali presso altri	Punti 2
Per i resti mortali ospitati nella terra santa	Punti 2
Per ogni resto mortale entro il 4° grado da collocare nel loculo e fino a un max di n. 10	Punti 2
Loculo per tumulazione	Anzianità del richiedente

A parità di punteggio avrà precedenza la richiesta pervenuta per prima.

ART. 4

La concessione dei loculi della durata di anni 99 è riservata in primis per il deposito dei resti mortali dei defunti citati nella richiesta e per altri congiunti deceduti successivamente. Solo i resti mortali del concessionario del loculo defunto potranno essere collocati nel loculo assegnato, senza eseguire la voltura ai legittimi eredi. Tutti gli eredi non potranno usufruire

del loculo se non avviene la voltura della concessione del loculo. Per la tumulazione il loculo potrà essere utilizzato, oltre dal concessionario, anche da un suo parente di primo grado, figli, genitori in via retta e parenti di secondo grado, fratelli e sorelle in linea collaterale, nipoti e nonni, linea retta, nel caso di una improvvisa dipartita.

ART. 5

L'atto definitivo di Concessione sarà sottoscritto dopo l'approvazione del certificato di collaudo delle opere.

ART. 6

E' vietato di sub concedere il loculo oggetto di concessione. In caso di inosservanza, la concessione si intende revocata ope legis e non sarà data di nuovo in concessione allo stesso, anche quando vengano eliminate le cause che hanno determinato il provvedimento di revoca. In tal caso l'importo versato non sarà restituito, ritenendolo quale penale da corrispondere al Comune per inosservanza contrattuale dell'atto di concessione.

ART. 7

Il dipendente R.U.O., Responsabile Unità Operativa, in servizio presso il cimitero, è tenuto a vigilare sul rispetto di cui all'articolo 6 ed a segnalare eventuali inosservanze al Responsabile dei Servizi Cimiteriali per gli adempimenti connessi.

ART. 8

I concessionari sono tenuti alla manutenzione ordinaria e straordinaria del loculo, con esclusione delle parti strutturali.

ART.9

Gli elenchi degli assegnatari dei loculi determinati con le modalità di cui all'art. 3, previo pubblicazione con apposito avviso all'albo pretorio e con manifesti pubblici, possono essere consultati per giorni 15 a partire dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio. Sono ammessi ricorsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 15 giorni l'ufficio preposto esaminerà i ricorsi e stilerà la graduatoria definitiva.